



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio II (Gestione delle procedure concorsuali del personale scolastico – Formazione del personale docente, educativo e ATA – Esami e ordinamenti – Istruzione non statale)

Dirigenti UU. AA. TT. della Regione Puglia
(loro indirizzi PEO)

E p.c. Dirigenti Tecnici USR Puglia
(loro indirizzi PEO)

OGGETTO: Requisiti di ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
O.M. 31 marzo 2025, n. 67. Chiarimenti

Per opportuna conoscenza e per la diffusione tra il personale scolastico, si trasmette alle SS.LL. la nota MIM m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0013946.03-04-2025, contenente chiarimenti in merito ai requisiti di ammissione dei candidati interni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), sub iv., dell'ordinanza ministeriale 31 marzo 2025, n. 67, con riferimento alla valutazione delle discipline.

In particolare, si evidenzia che le disposizioni di cui alla legge 1° ottobre 2024, n. 150, di modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono intervenute esclusivamente sulla tematica della valutazione del comportamento in relazione agli scrutini e all'esame di Stato, senza riguardare in alcun modo le previsioni relative alla valutazione delle discipline ai fini dell'ammissione all'esame di Stato.

Pertanto, per quanto attiene alla valutazione delle discipline, restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, le quali prevedono che siano ammessi all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione i candidati interni che conseguano una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e dispongono, inoltre, che soltanto in caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe possa deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE
Esterina Lucia OLIVA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/93)